

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1155 DEL 26/06/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA “CENTRO CLINICO CROSETTA”, CON SEDE OPERATIVA A TORINO, PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1191/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente gestore “Centro Clinico Crocetta s.a.s.”, con sede legale in Dronero (CN), Via IV Novembre, 30, con sede operativa in Torino, Corso Galileo Ferraris 110 e sedi periferiche a Vercelli e Genova, ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della Convenzione, che scadrà il 19 luglio p.v., per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989 n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;
- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- la titolarità della Scuola con sede legale in Dronero, sede operativa a Torino e sedi periferiche a Vercelli e Genova, ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, è stata riconosciuta dal MIUR, per la sede di Torino: D.M. del 09/09/1994, pubblicato in G.U. del 26/11/1994 e D.D. 25/05/2001, pubblicato in G.U. del 12/07/2001; per la sede periferica di Vercelli: D.D. del 17/03/2003 pubblicato in GU il 26/04/2003 e per la sede periferica di Genova: D.D. del 23/02/2007 pubblicato in GU il 12/03/2007.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16/12/2020.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente gestore “Centro Clinico Crocetta s.a.s.”, con sede legale in Dronero (CN), con sede operativa in Torino e sedi periferiche a Vercelli e Genova, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all'allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 1 di 3
---	---------------------------------	------------------	------------------

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta sas avente Sede Legale in Dronero (CN), Via IV Novembre, 30, C.F. e P. IVA 05074080010, con sede operativa in Torino, C.so Galileo Ferraris 110 e sedi periferiche in Vercelli, Via Piero Lucca 18 e in Genova, Via Carducci 3, in seguito denominata "Scuola", nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI, nata il 25.02.1958 a Crotone, domiciliata ai fini della presente in Via IV Novembre, 30 a Dronero (CN)

E

L'**Azienda ULSS 8 Berica** con sede legale in Vicenza Viale F. Rodolfi, n. 37, C.F. e/o P.I. n. 02441500242, di seguito denominata anche Ente Ospitante, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965, C.F. SMNPRZ65B60C111S, in qualità di Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda,

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

DATA EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE		INDICE REVISIONE	Rev. 0
----------------	------------	----------------	--	------------------	---------------

Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 2 di 3
-------------------------------------	--------------------------	-----------	------------------

che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. 09/09/94, DM 17/03/03 e D.M. 23/02/2007 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nelle Sedi di Torino, Vercelli e Genova;

che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture ospitanti, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante, accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (di seguito: Scuola) iscritti nella sede di Torino, Vercelli e Genova ai corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è di n° 2, stabilito annualmente in accordo con il responsabile del Servizio interessato ed in base alle esigenze del Servizio medesimo fino alla durata di validità della presente convenzione.

L'Ente ospitante, sentito il Rappresentante della Scuola, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti psicologi iscritti al relativo Albo professionale ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

ART. 2

L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante. Sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della U.O. Aziendale ospitante.

ART. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 4

DATA EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE		INDICE REVISIONE	Rev. 0
----------------	------------	----------------	--	------------------	--------

Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 3 di 3
---	---------------------------------	------------------	------------------

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione dell'Ente ospitante.

I tirocinanti si impegnano a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatisi durante l'attività di tirocinio.

La mancata esibizione delle polizze sopra indicata sarà condizione risolutiva della presente convenzione.

Art. 5

I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

ART. 6

La convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza e potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto promotore, previa disponibilità dell'azienda Ulss 8 Berica.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

ART. 8

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986, l'eventuale imposta di bollo sarà a carico della Scuola.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Rosa Antonella Pellegrini

Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

DATA I EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE		INDICE REVISIONE	Rev. 0
------------------	------------	----------------	--	------------------	---------------